

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GENCO, BERLINGIERI, JANNUZZI, LEPORE e MACAGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1967

Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798,
recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 di questo disegno di legge si desidera consentire ad alcune vedove di avvocati e procuratori, già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa forense e deceduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, le quali non avendo avuto conoscenza della legge, hanno lasciato trascorrere il termine perentorio di un anno previsto dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1965, n. 798, per la presentazione della domanda di ammissione alla pensione indiretta, di poter essere tuttavia ammesse a fruire di tale trattamento pensionistico, permettendo, senza limiti di tempo, la presentazione delle loro domande.

Si tratta di poche decine di vedove che non si sono rese per tempo diligenti nella tutela dei propri interessi. L'aggravio finanziario per la Cassa sarebbe esiguo, mentre la riapertura dell'anzidetto termine costituirebbe un atto di umanità da più parti invocato in seno alla categoria forense.

Con l'articolo 2 si mira a riaprire sino al 31 dicembre 1968 i termini per il riscatto delle annualità mancanti ai fini del conseguimento della pensione forense di anzianità, e ciò perchè taluni avvocati, già in età avanzata, non hanno provveduto in tempo ad effettuare tale riscatto e quindi la loro posizione previdenziale risulta attualmente gravemente pregiudicata.

Altra ragione di questo disegno di legge (articoli 3, 4, 5, 6 e 7) è rappresentata dalle modifiche da apportare alle norme che regolano la erogazione dell'assistenza sanitaria forense.

Attualmente tale servizio è svolto dallo ENPDEDP, con il quale la Cassa nazionale forense intrattiene, a decorrere dal 1° gennaio 1966, apposita convenzione che verrà a scadere il 31 dicembre 1967.

Poichè si ritiene opportuno — in considerazione anche di certe resistenze opposte a tale servizio, così come è praticato dall'ENPDEDP, da parte della categoria dei medici — di consentire alla Cassa di regolarsi per questa sua delicata e importante funzione nel modo che essa reputi più utile e conveniente per i propri iscritti, si è stilato l'articolo 4 della presente legge che, senza togliere alla Cassa la possibilità di continuare ad avvalersi del sistema attuale di gestione indiretta, permetterebbe alla medesima di ricorrere, se necessario, pure alla gestione diretta o consorziata ed inoltre di stabilire, in relazione alle esperienze oramai acquisite in questo campo ed alle necessità e possibilità della categoria e della Cassa, quali prestazioni essa intenda che siano erogate.

Verrebbe quindi addossata al massimo organo collegiale della Cassa — composto da 23 avvocati cassazionisti eletti democra-

ticamente dai consigli forensi di tutta l'Italia — la responsabilità di stabilire tale organizzazione, sia — come dianzi detto — per quanto attiene alle prestazioni erogabili, sia per la fissazione del contributo personale sanitario, che dovrà corrispondere, per quanto possibile, alle necessità di autofinanziamento del servizio.

Altra ragione ancora di questa legge, che ha carattere d'urgenza, è rappresentata dall'articolo 8, con il quale si consentirebbe agli attuali amministratori della Cassa — che hanno acquistato nei confronti della categoria forense che li ha eletti notevoli benemerenze per aver nel giro di neanche tre anni dato alla previdenza e assistenza forense un valido impulso ed uno sviluppo in precedenza mai raggiunti — di poter portare a termine l'opera intrapresa di predisposizione della legge organica di riforma

della previdenza ed assistenza forense, già in avanzato grado di elaborazione, prevista dall'articolo 6 della legge n. 798 del 1965, e per la quale vivissima è l'attesa tra gli avvocati e procuratori legali.

Va tenuto presente, al riguardo, che l'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, non permette la immediata rielezione degli amministratori della Cassa e che quindi alla scadenza del mandato, qualora la presente legge non fosse nel frattempo approvata, l'attuale compagine amministrativa verrebbe completamente sostituita, il che provocherebbe, tra l'altro, inevitabilmente, un notevole ritardo nella ultimazione della fatica iniziata di elaborazione della legge organica menzionata.

Onorevoli colleghi, si confida che il presente disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione sia da voi approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Art. 2.

I termini di riscatto delle annualità mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.

Art. 3.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Art. 4.

Il servizio di assistenza sanitaria può essere prestato o da uno degli enti pubblici che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere approvata dal Comitato dei delegati, oppure può essere assunto dalla Cassa stessa, anche eventualmente in collegamento con altri enti similari, mediante l'organizzazione che sarà stabilita dal Comitato dei delegati, nelle forme e secondo i criteri e le modalità che più riterrà opportuni.

Spetterà pure al Comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, stabilire con regolamento quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse, se diretto o indiretto oppure misto.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura in genere saranno approvate dalla Giunta esecutiva.

Art. 5.

Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per sè e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta.

Art. 6.

Sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa. Quando il coniuge

è il marito dell'iscritta, la prestazione avrà luogo soltanto quando esso risulti inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21 o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro. Per i figli universitari, il diritto alle prestazioni è riconosciuto per tutta la durata del corso legale di studio, ma non oltre il compimento del 26° anno di età;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico.

Art. 7.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

a) con un contributo personale annuo che sarà fissato dal Comitato dei delegati e che potrà essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo potrà essere effettuato tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per l'esazione delle imposte dirette, nel quale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite il conto corrente postale o con l'organizzazione che sarà ritenuta più opportuna;

b) con l'eventuale concorso finanziario della Cassa.

Art. 8.

Al fine di consentire agli attuali amministratori della Cassa di completare la elaborazione già avviata della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, prevista dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, il loro mandato è prorogato di due anni dalla scadenza dello stesso.

Art. 9.

Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.